



# Il Presidente della Repubblica

Visto il ricorso straordinario proposto da Giovanni Sanna, Rosa Angela Ferrando, Antonio Franchi, Stefano Roascio e Raimondo Villa contro il comune di Borghetto Santo Spirito per l'annullamento della delibera consiliare n. 139 del 21 dicembre 2007, relativa all'affidamento a terzi del servizio educativo di una sezione di asilo nido comunale per il periodo 7 gennaio-31 dicembre 2008;

Visto il Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Udito il parere n. 3179/2009 espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, nell'adunanza del 14 aprile 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro dell'interno

DECRETA

Il ricorso di cui alle premesse è accolto.

Dato a

ROMA Addì - 3 SET. 2010

*Handwritten signature and stamp*  
COA

Comune di Borghetto Santo Spirito

Prot. n. 0002297 A 03 FEB 2011

Cat. V Class. 1 - Fasc.




*Giorgio Napolitano*

DAIT - Direzione Centrale UTG e Autonomie  
Prot. Ingresso del 21/09/2010  
Numero: 0014083  
Classifica: A



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 3

*Handwritten mark*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 aprile 2010

**NUMERO AFFARE 03179/2009**

**OGGETTO:**

Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali.  
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da  
Giovanni Sanna, Rosa Angela Ferrando, Antonio Franchi, Stefano  
Roascio e Raimondo Villa, contro Comune di Borghetto Santo Spirito,  
avverso AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZI EDUCATIVO  
DI UNA SEZIONE DI ASILO NIDO COMUNALE.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione 15174-19/A 7426 del 26/05/2009 con la quale il  
Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali ha  
chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;  
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sergio  
Siracusa;

Premesso:

1. I Sigg. Sanna Giovanni, Ferrando Rosa Angela, Franchi Antonio, Roascio Stefano e Villa Raimondo, consiglieri comunali del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 139 del 21 dicembre 2007 relativa all'affidamento a terzi del servizio educativo di una sezione di asilo nido comunale per il periodo 7 gennaio 2008-31 dicembre 2008.

2. I ricorrenti sostengono che tra gli atti della proposta di deliberazione in questione, poi approvata con n. 139 del 21 dicembre 2007, non erano stati depositati alcuni documenti nei cinque giorni precedenti la convocazione del Consiglio comunale.

In diritto, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 43 e 77 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 16 dello Statuto comunale e dell'art. 35 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

3. Nella relazione n. 19465 del 2 settembre 2008 il Comune sostiene che l'impugnazione è dovuta solo a motivi formali, che la documentazione non era ritenuta essenziale e che nella sostanza il diritto alla informazione sarebbe stato rispettato in fase istruttoria.

Il Comune afferma altresì che il richiamo nella relazione esplicativa della deliberazione a documentazione non inserita poi a corredo della stessa relazione è dovuto ad un mero errore materiale che e che tale documentazione era stata fornita nella Commissione dei Capigruppo e che comunque i consiglieri comunali avrebbero potuto richiederla

esercitando il diritto di accesso.

4. L'Amministrazione ritiene il ricorso fondato in quanto sono stati violati l'art. 16, comma 5, dello Statuto comunale e l'art. 35 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Considerato:

5. Il ricorso è fondato.

6. L'art. 16, comma 5, dello Statuto comunale stabilisce che il sindaco ha il dovere di assicurare una preventiva e adeguata informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio. L'art. 35 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale indica che gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio segreteria nel giorno dell'adunanza e in almeno quattro giornate precedenti.

Dalla lettura del verbale emerge, in effetti, che non tutta la documentazione relativa alla proposta di delibera all'ordine di giorno era stata depositata, come del resto ammesso dallo stesso Comune nella sua relazione.

Non sono accoglibili le argomentazioni proposte dal Comune allorchè sostiene che l'impugnazione è dovuta solo a motivi formali e che la documentazione non era ritenuta essenziale ai fini della discussione della proposta di delibera.

Il Comune infatti avrebbe dovuto attenersi alle citate disposizioni dello Statuto comunale e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, senza alcuna riserva sulla

effettiva utilità o essenzialità ai fini della discussione in seno al  
Consiglio della documentazione omessa.


7. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'ESTENSORE

Sergio Siracusa



IL PRESIDENTE

Giuseppe Severini



IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola

